

PROPRIETARIO 	PROGETTISTA   	COMMESSA NQ/R22358	CODICE TECNICO
	LOCALITA' REGIONI TOSCANA - EMILIA ROMAGNA	00-LA-E-80107	
	PROGETTO / IMPIANTO METANODOTTO SESTINO-MINERBIO DN 1200 (48") DP – 75 bar	Pag. 1 di 4	Rev. 0

Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-MS-3201-36

**Metanodotto Sestino – Minerbio
DN 1200 (48"), DP 75 bar**

**CAPITOLATO AMBIENTALE
LOTTO 1
SESTINO – BADIA TEDALDA**

ADDENDUM n. 1

0	Emissione	T.SERVIZI	F.MARCHETTI	A.BRUNI G.BRIA	29/04/2024
Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato Autorizzato	Data

PROPRIETARIO 	PROGETTISTA   	COMMESSA NQ/R22358	CODICE TECNICO
	LOCALITA' REGIONI TOSCANA - EMILIA ROMAGNA	00-LA-E-80107	
	PROGETTO / IMPIANTO METANODOTTO SESTINO-MINERBIO DN 1200 (48") DP – 75 bar	Pag. 2 di 4	Rev. 0

Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-MS-3201-36

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	ADDENDUM 1.....	4

	PROGETTISTA   	COMMESSA NQ/R22358	CODICE TECNICO
	LOCALITA' REGIONI TOSCANA - EMILIA ROMAGNA	00-LA-E-80107	
	PROGETTO / IMPIANTO METANODOTTO SESTINO-MINERBIO DN 1200 (48") DP – 75 bar	Pag. 3 di 4	Rev. 0

Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-MS-3201-36

1 INTRODUZIONE

Il presente addendum al Capitolato Ambientale del Lotto 1 Sestino – Badia Tedalda (00-LA-E-80027_r2) è emesso al fine di meglio evidenziare gli obblighi dell'Appaltatore in merito a quanto richiesto nel parere che l'Amministrazione della Regione Toscana ha espresso nell'ambito della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 11 e 12 contenute nella D.G.R n. 373 del 28/05/07, richiamata alla prescrizione n. 26 del decreto VIA n. 1693 del 09.12.2008, e n. 17 dettata dalla D.G.R n. 1077 del 11/12/2012, richiamata alla prescrizione 3a del D.D. DVA-2014-0025650 del 01/08/2014, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006.

Detto parere, riassumendo, tra l'altro, il contributo istruttorio di ARPAT, in riferimento alle prescrizioni di cui sopra, recita:

Il Settore scrivente ha consultato ARPAT ed i Comuni di Sestino e Badia Tedalda.

ARPAT, con nota del 05/12/2023, acquisita al protocollo regionale n. 551236, prende in esame la documentazione acustica presentata dal proponente; rileva che le disposizioni di cui alla Delibera del Consiglio Regionale 22/2/2000, n. 77 (citata nelle condizioni ambientali oggetto di verifica di ottemperanza) sono state sostituite dal Regolamento n. 2/R/2014 (art. 19). Segnala alcune imprecisioni nella documentazione presentata dal proponente. Conclude ritenendo necessario che il proponente elabori alcuni approfondimenti sulla presenza di recettori acustici nei territori del Comune di Badia Tedalda e del Comune di Sestino e sulla necessità di richiedere per essi eventuale deroga. Laddove presenti recettori in condizioni di abitabilità, prima della cantierizzazione dell'opera e individuata l'impresa esecutrice dei lavori, conformemente alle indicazioni espresse nella D.G.R. n. 857/2013 7, un tecnico acustico dovrà aggiornare la valutazione di impatto acustico dei lavori relativi all'opera di progetto sui recettori siti nel territorio toscano, tenendo conto delle osservazioni tecniche contenute nel suddetto contributo ARPAT. Inoltre, dopo aver verificato l'efficacia ed indicato le caratteristiche delle mitigazioni acustiche (lunghezza ed altezza delle barriere mobili) da frapporre tra sorgenti e recettori, qualora a valle di tale analisi persistessero superamenti dei limiti normativi, la VIAC dovrà indicare esplicitamente i livelli sonori per cui sarà richiesta l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai Comuni competenti per territorio, che dovranno acquisire il parere della Azienda USL come indicato dal Regolamento n. 2/R/2014, nel caso di deroga non semplificata. In merito alla valutazione previsionale di impatto acustico, si segnala che è possibile far riferimento alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, gennaio 2018).

[...]

Nel merito di quanto sopra, il presente addendum integra il dettato delle citate prescrizioni 11 e 17, originariamente riportate in Appendice al Capitolato Ambientale, nel paragrafo 2.3.2 dello stesso, specificatamente dedicato alle prescrizioni.

	PROGETTISTA   	COMMESSA NQ/R22358	CODICE TECNICO
	LOCALITA' REGIONI TOSCANA - EMILIA ROMAGNA	00-LA-E-80107	
	PROGETTO / IMPIANTO METANODOTTO SESTINO-MINERBIO DN 1200 (48") DP – 75 bar	Pag. 4 di 4	Rev. 0

Rif. T.EN ITALY SOLUTIONS: 2295-300-MS-3201-36

2 ADDENDUM 1

Il Par 2.3.2 "Prescrizioni" del Capitolato Ambientale Lotto 1 Sestino – Badia Tedalda (00-LA-E-80027_r2) è integrato con l'inserimento della prescrizione 11 della D.G.R n. 373 del 28/05/2007 e della prescrizione n. 17 della D.G.R n. 1077 del 11/12/2012.

Decreto Ministeriale di compatibilità ambientale 0001693 del 9/12/2008

n. 26 PRESCRIZIONI DELLE REGIONI DELIBERA DELLA G.R. N. 373 DEL 28/05/2007 REGIONE TOSCANA		
Regione Toscana	Prima dell'inizio lavori e corso opera	12. Per la fase di cantiere è necessario rispettare i limiti di rumorosità di cui al DPCM 14.11.97 e ai Piani Comunali di Classificazione Acustica dei Comuni di Sestino e Badia Tedalda in tutte le fasi dei lavori. L'eventuale ricorso alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti, di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 77/2000 parte 3, per particolari fasi dei lavori, deve essere giustificato (dal proponente l'opera) e valutato (dall'Amministrazione comunale competente) caso per caso in relazione alla durata della deroga stessa e alla possibilità di messa in opera di opportuni interventi di mitigazione per la protezione dei ricettori eventualmente interessati.

Decreto Direttoriale MATTM 0025650 del 01/08/2014

Prescrizione/Ente	FASE	Prescrizione
Parere della Regione Toscana Delibera della Giunta Regionale n. 1077 del 11/12/2012 – prot. DVA-2012-0030958 del 18.12.2012		
Regione Toscana	Corso opera	Rumore e vibrazioni 17 Si prescrive la predisposizione, in fase di costruzione, di idonea documentazione di impatto acustico attestante il rispetto dei limiti. L'eventuale ricorso alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti di cui alla Parte 3 della Delibera del Consiglio Regionale n. 77/00, per particolari fasi dei lavori, deve essere giustificata (dal proponente l'opera) e valutata (dall'Amministrazione Comunale competente) caso per caso in relazione alla data della deroga stessa e alla possibilità di messa in opera di opportuni interventi di mitigazione per la protezione dei ricettori eventualmente interessati.